Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 27 settembre 1927 - ANNO V** — **Numero 223**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1971.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1719.**

Integrazione delle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, relativo ad incoraggiamenti per pubblicazioni di propaganda agraria e specialmente granaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, circa incoraggiamenti per pubblicazioni di propaganda agraria e specialmente granaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con lo stanziamento portato dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, possono incoraggiarsi anche pubblicazioni periodiche politiche, nuove od esistenti, le quali si impegnino a dedicare determinato spazio alla propaganda agraria e specialmente granaria.

Le erogazioni verranno fatte udito il parere tecnico del Comitato permanente del grano, sulla designazione dell'Ufficio stampa dipendente dal Capo del Governo.

Il materiale tecnico da pubblicare sarà fornito a cura del Comitato permanente del grano. La spesa per la redazione di tale materiale sarà pagata sullo stanziamento stesso di cui al primo comma del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 161. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1972.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1720.**

Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, per la propaganda granaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, sono chiamati a partecipare gli enti di carattere nazionale appresso elencati. Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1927-28, i contributi statali, per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

alla Federazione tra le associazioni del clero in Italia . . . . L. 100,000
al Sindacato nazionale dei tecnici agricoli fascisti » 50,000
all'Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura . . . . » 50,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1973.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1734.**

Modificazioni allo statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1926, n. 2413, col quale venne approvato il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Vedute le proposte fatte dalle autorità accademiche di detta Università per alcune modificazioni da apportarsi allo statuto;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 dello statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413, è sostituito il presente:

« Art. 3. — Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.

« Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili;

c) di sei membri nominati dall'ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;

d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione.

« Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

« Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta. Questa è composta dal rettore che la presiede e da quattro membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Alla Giunta spetta:

a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell'Università.

« Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo.

« Il rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'Università a un membro del Consiglio di amministrazione e può delegare un professore di sua scelta per supplirlo, nei casi di impedimento o di assenza, nelle altre sue funzioni di rettore e disciplinari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 176. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1974.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1735.

Istituzione in Trento di una Soprintendenza all'arte medioevale e moderna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto il Nostro decreto 19 giugno 1924, n. 1210;
Veduto il Nostro decreto 23 luglio 1925, n. 1496, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Verona è limitata alle provincie di Verona e Mantova.

E' istituita in Trento una Soprintendenza all'arte medioevale e moderna per le provincie di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, di cui alla Tabella *A*, annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è aumentato di un posto di soprintendente di 2ª classe (Gruppo *A*, grado 6°), di un posto di ispettore aggiunto (Gruppo *A*, grado 10°), di un posto di vice segretario (Gruppo *B*, grado 11°), di un posto di disegnatore (Gruppo *B*, grado 11°) e di un posto di applicato (Gruppo *C*, grado 12°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1975.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1736.

Disposizioni concernenti la Scuola storica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, 16 luglio 1925, n. 1343, e 9 novembre 1925, n. 2157;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola storica nazionale è governata dalla Giunta dell'Istituto storico italiano. Vi è preposto un direttore, nominato dalla predetta Giunta tra i membri dell'Istituto; egli dura in ufficio un triennio e può essere confermato.

Art. 2.

Possono essere membri della Scuola storica nazionale:

a) professori di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) un funzionario del gruppo A del ruolo delle biblioteche pubbliche governative o un funzionario del gruppo A del ruolo degli archivi di Stato; non può essere comandato presso la Scuola più di un funzionario appartenente all'uno o all'altro degli indicati ruoli;

c) un funzionario del gruppo A di ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato o di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse, che abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in una disciplina attinente ai fini della Scuola;

d) studiosi che non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Il comando presso la Scuola dei membri appartenenti alle categorie a), b) e c) del presente articolo è disposto per un triennio e può essere rinnovato per non oltre il triennio successivo.

Art. 3.

Con regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto e ogni altra disposizione occorrente per il funzionamento della Scuola storica nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 178. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1976.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1737.

Sessione di esami pel conseguimento della abilitazione alla direzione didattica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2322, relativo al conferimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica in sede di esami di concorso a posti di direttore didattico governativo, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a indire una sessione di esami pel solo conseguimento della abilitazione alla direzione didattica.

Art. 2.

Agli esami di cui al precedente articolo potranno essere ammessi gli abilitati all'insegnamento elementare i quali abbiano un quadriennio di servizio nelle pubbliche scuole elementari con una qualifica corrispondente almeno a quella di buono secondo le vigenti disposizioni.

Ad integrare il servizio di cui al comma precedente gli aspiranti potranno far valere, fino al limite massimo di un anno, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, purchè posteriore al conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento e anteriore alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte saranno una di letteratura italiana o storia e una per la trattazione di un argomento relativo ai vigenti programmi per le scuole elementari e loro applicazione.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) letteratura italiana;

b) storia;

c) vigenti programmi per le scuole elementari e loro applicazione;

d) geografia;

e) matematica e scienze naturali;

f) principî di diritto pubblico e legislazione scolastica sull'istruzione elementare;

g) igiene scolastica;

h) esposizione di tre opere classiche di argomento filosofico a scelta del candidato.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta come appresso:

a) un professore di università o di istituto superiore di magistero, presidente;

b) due funzionari del gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

c) un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

d) due professori ordinari in Regi istituti medi di istruzione di secondo grado, dei quali l'uno di materie letterarie e l'altro di materie scientifiche;

e) un medico provinciale.

Qualora il numero dei candidati lo richiedesse, potranno essere nominati quattro membri aggiunti da prescegliersi indistintamente nelle categorie di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite:

a) le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'art. 1;

b) le modalità per lo svolgimento degli esami stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1977.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1740.

Composizione della 1ª Commissione per i ricorsi dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 12 del Nostro decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La 1ª Commissione per i ricorsi dei maestri elementari è composta di sette membri, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione come segue:

a) due professori scelti tra quelli universitari della Facoltà di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;

b) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

c) un avvocato erariale;

d) due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

e) un direttore didattico comunale o un maestro elementare.

Il presidente della Commissione è scelto dal Ministro tra i membri di essa.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 2.

Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati.

Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione sono dovute le indennità di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dallo stesso giorno cessa dalle sue funzioni la Commissione per i ricorsi dei maestri elementari costituita ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 264, foglio 182. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1978.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1927, n. 1743.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, contenente norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sul reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti);
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte alle citate leggi e ai citati Regi decreti-legge;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli af-

fari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei CC. RR. per i quali tale limite è di 45 anni. Potranno tuttavia conseguire tale nomina i marescialli maggiori dell'arma stessa, che abbiano superato quest'ultimo limite, ma non oltrepassato il cinquantesimo anno di età, purchè ne abbiano fatto domanda all'atto del loro invio in congedo.

Art. 2.

Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione d'ufficio ed il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti, salvo il disposto degli articoli 3 e 4, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° militari in congedo illimitato provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano conseguita la idoneità a sergente;

3° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari;

4° licenziati dai collegi militari a tutto il 30 settembre 1927 che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente;

5° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni d'avanzamento e superino gli esami finali stabiliti per i corsi suddetti.

In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di coltura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

6° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguita la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

7° militari in congedo illimitato che siano muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti per i corsi stessi.

Art. 3.

I militari in congedo illimitato, che chiedono la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico, aver superato gli appositi esperimenti ed essere in possesso degli speciali requisiti, che saranno determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

Art. 4.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, i sottotenenti di complemento dell'arma dei CC. RR. possono essere tratti dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno determinate dal Ministro della guerra.

I sottotenenti nominati in virtù della predetta disposizione potranno concorrere alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo nell'arma dei CC. RR. fino a coprire, ove sia ritenuto necessario, l'intera aliquota di posti riservati per tale nomina ai sottufficiali, semprechè non abbiano superato il limite di età all'uopo prescritto per questi ultimi e soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno stabilite dal Ministro della guerra.

La nomina a sottotenente di complemento nell'arma stessa può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dei CC. RR. congedati che abbiano cessato di appartenere alla Accademia militare di Modena dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente dei CC. RR. di complemento può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando siano dichiarati idonei secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei CC. RR. congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei CC. RR. congedati che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore, od altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti del precedente ordinamento scolastico, purchè contino almeno sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei CC. RR. all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

Art. 5.

I sottufficiali in congedo dell'arma dei CC. RR. che aspirino, in base all'art. 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, alla nomina a sottotenente di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio di guerra specificato nell'articolo stesso col grado di brigadiere o di maresciallo dei tre gradi e non aver superato i limiti di età indicati nell'art. 1 del presente decreto. La dichiarazione di idoneità sarà emessa per ciascun aspirante dalla Commissione speciale d'avanzamento esistente presso il Comando generale dell'arma secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 6.

Per ottenere la nomina a sottotenente di complemento gli aspiranti debbono risultare in possesso di tutti i requi-

siti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 7.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto, eccettuati quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e quelli appartenenti all'arma dei CC. RR., debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministero della guerra, in deroga alle disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, di effettuare, per gli anni scolastici 1927-28 e 1928-29 una speciale ammissione straordinaria al terzo anno di corso dell'Accademia di artiglieria e genio tra i giovani che siano in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti indicati con disposizioni ministeriali.

I vincitori dei relativi concorsi, che non rivestano la qualità di ufficiali di complemento, saranno nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e genio, con anzianità assoluta corrispondente alla data di ammissione al corso, e con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito del concorso.

I giovani che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunziare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere all'Accademia.

Ai giovani che saranno ammessi all'Accademia di artiglieria e genio, in virtù del presente articolo, si applicheranno interamente le norme e il trattamento già stabilito dal decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986, per gli attuali ufficiali allievi del 3° e 4° anno delle Accademie, e relative disposizioni esecutive, e sarà conferita, al termine del corso, la nomina a tenente in servizio permanente, in conformità delle norme medesime e nei limiti stabiliti dal Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 9.

All'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è aggiunto il seguente comma:

« Allorchè trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando è considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al Comandante del Corpo d'armata di Roma ».

Art. 10.

Nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 78 della legge 11 marzo 1926, n. 397, ricordata nel precedente articolo, all'inciso « più anziani » è sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1927, il seguente: « designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento ».

Il quinto comma dell'articolo medesimo è abrogato.

Nell'art. 80 della legge sopra citata all'inciso « non siavi un ufficiale » è sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1927, il seguente: « non siavi, nell'ambito del Comando interessato, un ufficiale ».

Art. 11.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore, non possono essere promossi se non abbiano comandato, per almeno due anni, il reggimento o non abbiano tenuto, per uguale periodo di tempo, altre cariche corrispondenti, da determinarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

« I colonnelli del genio non possono essere promossi se non abbiano comandato il reggimento — o unità corrispondente, da determinarsi come sopra è detto — per almeno diciotto mesi.

« Però i colonnelli del Corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma.

« Le norme di cui sopra non si applicano ai colonnelli del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.

« Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello delle armi suddette o del Corpo di Stato Maggiore siasi trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilità, il rispettivo periodo di comando, il predetto ufficiale sarà collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire senza ritardo.

« Tale provvedimento potrà essere adottato soltanto a seguito di conforme pronuncia del Ministro per la guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati ».

Art. 12.

All'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sono aggiunti i seguenti commi:

« Possono inoltre essere promossi al grado di generale di divisione i generali di brigata di qualsiasi arma che, pur non possedendo le qualità di cui al precedente articolo, ricoprano la carica di direttore dell'Istituto geografico militare, ovvero sieno preposti o addetti al servizio chimico militare e siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta.

« Gli ufficiali generali, di cui ai precedenti commi, esclusi definitivamente dall'avanzamento per il comando di una divisione di fanteria, ma dichiarati idonei al grado superiore per particolare competenza nelle suaccennate cariche, sono inscritti in un distinto quadro d'avanzamento.

« Gli ufficiali generali promossi per effetto del presente articolo non potranno in nessun caso concorrere ad una ulteriore promozione di grado. Cessando dalle suaccennate cariche, saranno collocati in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianità di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni, salvo che la cessazione non dipenda da cause che, a norma delle vigenti disposizioni, implichino diverso trattamento ».

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero della guerra di prendere in considerazione domande di riassunzione in servizio presso amministrazioni civili dello Stato degli ufficiali invalidi di guerra, presentate anche dopo il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1926, ma non oltre il 31 marzo 1926.

Art. 14.

Il 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) e quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 saranno transitati nel Corpo sanitario militare o saranno rispettivamente nominati capitani o tenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto col quale verranno trasferiti o nominati ufficiali di S. P. E. nel Corpo sanitario e con anzianità relativa determinata dall'ordine della rispettiva graduatoria, con precedenza, nello stesso grado, degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo su quelli tratti dalle categorie in congedo ».

Art. 15.

Gli articoli 62 e 63 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, riuniti sotto il Titolo VI « Disposizioni speciali pei carabinieri Reali relative al tempo di guerra », sono abrogati.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° luglio 1927, salvo per quanto è diversamente disposto nell'art. 10, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 197. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1979.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1705.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sacro Cuore », in Premilcuore.

N. 1705. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sacro Cuore » di Premilcuore viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1980.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1666.

Contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Seregno e Broni, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i Regi decreti 3 e 18 aprile 1926, coi quali, a decorrere dal 1° luglio 1926, fu revocata l'autonomia scolastica già concessa al comune di Seregno, della provincia di Milano, ed al comune di Broni, della provincia di Pavia;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nei Comuni predetti alla stessa data del 1° luglio 1926: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che i comuni di Seregno, della provincia di Milano, e Broni, della provincia di Pavia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 108. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
	I. — Provincia di MILANO.			
1	Seregno	39	400	15.600
	II. — Provincia di PAVIA.			
1	Broni	20	400	8.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1981.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1927, n. 1746.

Modificazioni alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova nel primo periodo dell'effettuata aggregazione al Comune medesimo di 19 comuni contermini;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni contenute nel suaccennato decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53.

Art. 2.

Per i riscatti di pubblici servizi, che verranno effettuati dall'Amministrazione del comune di Genova unificato, nulla è innovato alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Qualora, però, la predetta Amministrazione intenda effettuare ratealmente il pagamento delle indennità di riscatto e non si raggiunga l'accordo tra le parti per quanto riflette le modalità, i termini del pagamento rateale e gli interessi da corrispondere, la risoluzione delle relative controversie verrà deferita al Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui all'art. 24 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 3.

E' in facoltà dell'Amministrazione del comune di Genova unificato di disporre anche la risoluzione dei contratti attinenti ai servizi non contemplati nel testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, contro corresponsione di una giusta indennità.

In caso di disaccordo circa la determinazione di tale indennità, ed in ogni altro caso di controversia, relativa alla risoluzione e sua esecuzione, deciderà sempre un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati rispettivamente uno dalla Amministrazione comunale, uno dal concessionario del servizio ed il terzo dal prefetto della Provincia.

Nel caso che il concessionario od il Comune non provvedano alla nomina del proprio rappresentante, tale nomina è demandata al presidente della Corte d'appello di Genova.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, è modificato come segue:

« Ogni eventuale controversia dipendente dalla applicazione del precedente comma sarà deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio arbitrale che sarà composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominati rispettivamente uno dall'Amministrazione comunale, uno dal concessionario del servizio ed il terzo dal prefetto della Provincia. Nel caso che il concessionario od il Comune non provvedano alla nomina del proprio rappresentante, tale nomina è demandata al presidente della Corte d'appello di Genova ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, è modificato come segue:

« Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 187. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1982.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1721.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pola.

N. 1721. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1927.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di credito agricolo armentizio della Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1768, che erige in ente morale la Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano e ne approva il relativo statuto;

Visto l'art. 3, lettera *c*), dello statuto stesso che autorizza la Camera a gestire una Cassa di prestanza agraria ai sensi del testo unico sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 12 settembre 1923, relativo alla istituzione ed all'ordinamento della Cassa di credito agricolo armentizio;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico sul credito agrario, approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Vista la deliberazione 18 settembre 1927, del Commissario governativo per la straordinaria gestione della Camera laziale anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di credito agricolo armentizio della Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano è sciolto.

Art. 2.

Il comm. avv. Alessandro Baccaglini è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Spezia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Spezia;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione del comune di Spezia le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1927.

Inclusione di materia obbligatoria negli esami per la promozione al grado 9° nelle carriere di gruppo A e B degli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta l'utilità e convenienza che fra i programmi di esame per la promozione al grado 9° nelle singole carriere di gruppo *A* e *B* degli uffici finanziari, siano introdotti i principî della polizia tributaria investigativa, quale disciplina avente per oggetto la difesa organica della vitalità finanziaria dello Stato;

Decreta:

Nei programmi degli esami di promozione al grado 9° delle singole carriere di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione finanziaria, debbono comprendersi come materia obbligatoria i seguenti testi:

a) Istruzione riservata sull'ordinamento e sul servizio della polizia tributaria investigativa;

b) Istruzioni sulla facoltà e l'impiego nel campo delle imposte dirette della polizia tributaria investigativa, in rispondenza al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 16 luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1926, n. 207.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1927.

Autorizzazione alla Banca bergamasca di depositi e conti correnti di Bergamo ad istituire tre propri recapiti, rispettivamente in Mezzoldo, Pioltello e Valleve.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca bergamasca di depositi e conti correnti di Bergamo è autorizzata ad istituire tre propri recapiti, rispettivamente in Mezzoldo, Pioltello e Valleve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1927.

Sostituzione di un membro della Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Firenze.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto 12 gennaio 1927, n. 129 Gab., col quale, in relazione all'art. 1 del R. decreto legislativo 2 gennaio 1927, n. 1, e al dispaccio ministeriale n. 1443 dell'11 detto mese, fu costituita l'Amministrazione straordinaria della provincia di Firenze, affidandola ad una Commissione di sette membri, compreso il presidente.

Ritenuto che a componente di detta Commissione fu nominato, tra gli altri, il comm. avv. Giovanni Battista Marziali e che questi, per essere stato ora assunto alla carica di prefetto del Regno, è venuto a cessare da quella di membro della suddetta Commissione, onde occorre provvedere alla vacanza verificatasi;

Veduto il dispaccio ministeriale odierno n. 34796;

Veduto l'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il Regio decreto-legge suddetto;

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Canneri è nominato componente la Commissione straordinaria della provincia di Firenze, in sostituzione del comm. avv. Giovanni Battista Marziali nominato prefetto del Regno.

Firenze, addì 20 settembre 1927 - Anno V

Il Prefetto: REGARD.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927,

n. 1502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1927, n. 198, concernente provvedimenti sul servizio del chinino di Stato e sull'erogazione di premi e sussidi per combattere le cause della malaria.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 17 settembre 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, col quale sono stati prorogati i termini stabiliti dal R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per il riordinamento degli uffici e per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e Venezia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

S. E. il Ministro per le finanze in data 15 settembre 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo a conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti di prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 26 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.97
Svizzera	353.26
Londra	89.252
Olanda	7.357
Spagna	323 —
Belgio	2.555
Berlino (Marco oro)	4.37
Vienna (Schillinge)	2.59
Praga	54.50
Romania	11.35
Peso argentino oro	17.89
Peso argentino carta	7.87
New York	18.342
Dollaro Canadese	18.35
Oro	353.91

Belgrado	32.45
Budapest (Pengo)	3.20
Albania (Franco oro)	355.50
Norvegia	4.84
Russia (Cervonetz)	96 —
Svezia	4.945
Polonia (Sloty)	207 —
Danimarca	4.92
Rendita 3,50 %	70.80
Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Rendita 3 % lordo	40 —
Consolidato 5 %	82.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.40